



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 marzo 2014  
(OR. en)**

**7944/14  
ADD 11**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0083 (NLE)**

---

**COEST 101  
PESC 297  
JAI 179  
WTO 110**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 11 marzo 2014

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.: COM(2014) 146 final - Annex X

---

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra  
- Allegato X

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 146 final - Annex X.

---

All.: COM(2014) 146 final - Annex X

Bruxelles, 10.3.2014  
COM(2014) 146 final

ANNEX 10

**ALLEGATO**

**ALLEGATO X**

**Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

*della*

**Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

## ALLEGATO XXXV

### CAPO 2 (ASSISTENZA FINANZIARIA) DEL TITOLO VI

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Convenzione del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Si applicano le seguenti disposizioni di tale convenzione:

- articolo 1 – Disposizioni generali, definizioni
- articolo 2, paragrafo 1 – La Repubblica di Moldova adotta le misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1, nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
- articolo 3 – Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese

Calendario: tali disposizioni di detta convenzione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

- articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e articolo 1, paragrafo 2 – Definizioni pertinenti
- articolo 2 – Corruzione passiva
- articolo 3 – Corruzione attiva
- articolo 5, paragrafo 1 – La Repubblica di Moldova adotta le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
- articolo 7, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 della convenzione

Calendario: tali disposizioni di detto protocollo sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
--

Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

- articolo 1 – Definizioni
- articolo 2 – Riciclaggio di denaro
- articolo 3 – Responsabilità delle persone giuridiche
- articolo 4 – Sanzioni per le persone giuridiche
- articolo 12, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 della convenzione

Calendario: tali disposizioni di detto protocollo sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
--